Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 349

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 248

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Provincia di IMPERIA. — Illustre fra le genti Liguri per tradizione di fierezza tenacia e antica adusanza a duro lavoro, in una terra aspra, impervia e avara di risorse, la popolazione imperiese, a prezzo di oltre milleduecento caduti, cento deportati, stragi, persecuzioni e distruzioni immani durante venti mesi di occupazione nazifascista combatté la sua strenua Resistenza per la riconquista delle patrie leggi e libertà, in concorso e sostegno, spesso cruenti, con le sue forze partigiane.

Circa quattromila volontari in salde formazioni combattenti ardite e manovriere, ordinate in un rigoroso assetto organico e disciplinare della prima zona ligure, guidate da capi esperti e valorosi, con armi pressochè totalmente conquistate al nemico, alimentate dalle stremate ma non vinte popolazioni di cinquantatre comuni impegnarono dal monte al mare, con l'insidia di una indomabile guerriglia e in sanguinosi combattimenti, le forze strapotenti del nemico, infliggendogli notevoli perdite, minacciandone e spesso interdicendone l'alimentazione operativa a cavaliere di sue vitali comunicazioni strategiche, nel tergo degli schieramenti avanzati. Sacrificio di sangue e sofferenza ed eminente valore furono i sigilli di nobiltà delle virtù militari e civili che gli imperiesi, in un periodo tragico della storia loro e della Patria, tramandarono insigni a imperitura memoria. — Imperia - prima zona ligure, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

(10739)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1979, n. **634.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 3.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — ANDREATTA — REVIGLIO — PANDOLFI — VALITUTTI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA UNA PARTE

e

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, DALL'ALTRA

Tenuto conto che il 31 dicembre 1979 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974 e approvato con la legge italiana 7 giugno 1975, n. 302, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1975;

Avuto presente che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino e della sua attività, intende continuare a sostenerlo finanziariamente;

Avuto presente che le attività del Centro per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1984 comporteranno una spesa che, secondo le previsioni dell'ente, potrà raggiungere l'ammontare di 12.000.000 di dollari USA all'anno, ma che comunque non potrà scendere al di sotto degli 8.000.000 di dollari USA all'anno;

Visto il programma e bilancio biennale del Centro per il periodo 1° agosto 1977-31 luglio 1979, approvato dal consiglio del Centro, nel corso della sua venticinquesima sessione, il 20 maggio 1977 a Ginevra;

Tenuto conto del complesso di attività del Centro a partire dal 1° gennaio 1980;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1) Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro ed a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, la somma di lire 16 miliardi, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per lo svolgimento della sua attività a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verrà corrisposto mediante dieci versamenti, ciascuno di L. 1.600.000.000 da effettuarsi il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.

2) Il secondo versamento semestrale sarà subordinato ogni anno alla constatazione della effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di dodici mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari USA.

3) Qualora il Centro internazionale di Torino non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le soluzioni previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate alle pagine 4981-4982 e 4983-4984 della *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975, in allegato alla citata legge 7 giugno 1975, n. 302.

Articolo 2.

La commissione mista, istituita con altro scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella richiamata *Gazzetta Ufficiale* alle pagine

4980-4981 e 4983, otre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avrà la facoltà di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro internazionale di Torino e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli.

Articolo 3.

L'Organizzazione internazionale del lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro internazionale di Torino.

Articolo 4.

Il presente accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dai competenti organi italiani e dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

FATTO e sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 in due originali, in francese e in italiano, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Per il Governo della Repubblica italiana
FOSCHI

Per l'Organizzazione internazionale del lavoro
BLANCHARD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
« ad interim »
COSSIGA

LEGGE 22 dicembre 1979, n. **635**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo civile, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« Fino alla ristrutturazione, disposta per legge, dei servizi di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è istituito, nell'ambito del Ministero dei trasporti, il commissariato per l'assistenza al volo civile.

Il commissariato è retto da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, è nominato un vice commissario che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Al commissario compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente generale e al vice commissario il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore.

Qualora il commissario o il vice commissario siano dipendenti di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive funzioni vengono svolte a titolo di incarico e resta ferma la loro appartenenza ai ruoli delle proprie amministrazioni, nonché l'attribuzione del relativo trattamento economico, il cui onere continua a far carico alle amministrazioni stesse.

Il commissario ed il vice commissario esercitano le attribuzioni particolari previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni ».

All'articolo 2 *le lettere* a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *a*) ad assumere progressivamente la gestione dei servizi del controllo del traffico aereo e delle informazioni aeronautiche sugli aeroporti civili di cui alla tabella *A*, allegata al presente decreto, e la direzione operativa dei centri regionali di controllo, secondo le modalità previste dall'articolo 4, nonché previ accordi tra i Ministri dei trasporti e della difesa, la gestione degli stessi servizi sugli aeroporti militari aperti al traffico civile di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto;

b) ad inquadrare ed amministrare il personale di cui ai successivi articoli; ».

L'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« Nel commissariato per l'assistenza al volo civile e alle dipendenze del commissario sono impiegati in via transitoria:

a) il personale in servizio o in congedo dell'Aeronautica militare, già impiegato in attività connesse con lo specifico settore, messo a disposizione con decreto del Ministro della difesa, nonché il personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre direzioni del Ministero dei trasporti, messo a disposizione con decreto del Ministro dei trasporti;

b) il personale di cui all'articolo 4, messo a disposizione con decreto del Ministro dei trasporti.

Il contingente, le qualifiche o categorie del personale di cui al primo comma sono successivamente definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.

Tutto il personale di cui alla lettera *a*) del primo comma conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico, ivi comprese le eventuali competenze accessorie ed incentivanti, delle amministrazioni di appartenenza, per le prestazioni rese nell'interesse del commissariato ».

L'articolo 4 *è sostituito dal seguente*:

« Sono istituiti presso il Ministero dei trasporti i ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti al traffico aereo.

Nei ruoli di cui al precedente comma viene inquadrato, secondo le modalità e la gradualità di cui al terzo comma del presente articolo ed entro il termine inderogabile di sedici mesi dalla data del decreto di nomina del commissario, il personale militare e civile dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio quale controllore abilitato o quale assistente al traffico aereo e che entro trenta giorni da quest'ultima data ne abbia fatto domanda. Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, può altresì fare domanda di im-

missione nei ruoli il personale in attività di servizio che non abbia perso la relativa abilitazione da più di tre anni. Entro novanta giorni dalla medesima data può essere esercitata l'eventuale revoca della domanda di immissione nei ruoli di cui al primo comma.

Il personale di cui al secondo comma che abbia presentato domanda è collocato in soprannumero nel ruolo di appartenenza e l'inquadramento nei ruoli transitori, fatte salve le esigenze dell'Aeronautica militare, avviene gradualmente in concomitanza con il trasferimento degli impianti, nei limiti delle dotazioni organiche degli impianti stessi, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) pertinenza del personale addetto agli impianti trasferiti;

2) incarico svolto e abilitazione professionale nel settore;

3) anzianità di servizio e di assistenza al volo.

A partire dalla data del suddetto inquadramento il personale è soggetto alla normativa prevista per il personale civile dello Stato, in quanto applicabile.

La decorrenza del passaggio nei ruoli del commissariato, agli effetti giuridici ed economici, è fissata al 1° gennaio 1980. Da questa data a parità di mansioni corrisponde eguale retribuzione, alle condizioni definite, sulla base della legislazione vigente, in applicazione della legge di cui al primo comma dell'articolo 1.

Al fine di garantire la completa funzionalità del servizio il personale dell'Aeronautica militare addetto agli impianti e servizi che passano alle dipendenze del commissariato, che non abbia presentato la domanda prevista dal secondo comma, può essere comandato presso il commissariato stesso sino alla sua sostituzione con personale dei due ruoli civili. Tale sostituzione deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di nomina del commissario.

Il personale che abbia presentato la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei sedici mesi dalla data del decreto di nomina del commissario sia rimasto addetto agli impianti e servizi restati di pertinenza dell'Aeronautica militare è inquadrato nei ruoli del commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso gli impianti e i servizi medesimi, rimanendo assoggettato agli stessi obblighi di servizio del personale dell'Aeronautica militare, fino alla sua sostituzione con personale militare, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di nomina del commissario.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma viene mantenuto, a partire dalla data di inquadramento, il trattamento economico percepito nell'Aeronautica militare ed il relativo onere finanziario fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Nel caso in cui tale onere sia già stato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

In aggiunta al trattamento economico di cui all'ottavo comma compete al suddetto personale una indennità non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:

a) assistente al traffico aereo, lire duemila;

b) controllore del traffico aereo, lire tremila.

L'indennità, il cui onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma, a partire dalla data di inquadramento nei ruoli medesimi, viene inoltre corrisposta una indennità onnicomprensiva di lire ottantamila mensili, in sostituzione dei benefici attualmente goduti in virtù dello stato militare ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Il controllo esterno della Corte dei conti per il commissariato per l'assistenza al volo civile è svolto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 ».

Sono allegate le seguenti tabelle:

« TABELLA *A*

Albenga;
Alghero
Bologna;
Bolzano;
Crotone;
Firenze;
Foggia;
Forlì;
Genova;
Grottaglie;
Lamezia Terme;
Lampedusa;
Milano Linate;
Milano Malpensa;
Olbia;
Orio al Serio;
Palermo Punta Raisi;
Pescara;
Reggio Calabria;
Roma Fiumicino;
Roma Urbe;
Ronchi;
Salerno;
Torino Caselle;
Torino Aeritalia;
Venezia Tessera;
Venezia San Nicolò.

TABELLA *B*

Bari Palese;
Catania Fontanarossa;
Falconara;
Napoli Capodichino;
Padova;
Pantelleria;
Rieti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PRETI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 22 dicembre 1979, n. **636**.

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, concernente proroga del termine di prescrizione per il recupero dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, recante proroga del termine di prescrizione per il recupero dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. **637**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 126, relativo all'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria, è integrato nel senso che va aggiunta la seguente: laurea in ingegneria aeronautica.

L'art. 129, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria, è sostituito dal seguente:

Nella facoltà operano i seguenti istituti:

a) istituto di architettura edilizia e tecnica urbanistica, comprendente gli insegnamenti di:

1) architettura e composizione architettonica I;
2) architettura e composizione architettonica II;
3) architettura tecnica (edili);
4) architettura tecnica (idraulici, trasporti);
5) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) complementi di architettura tecnica;
7) conduzione del processo edilizio;
8) disegno I;
9) disegno II ed elementi costruttivi (edili);
10) disegno II - elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale);
11) igiene applicata (edili);
12) legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
13) pianificazione urbanistica;
14) progettazione e procedimenti industrializzati per l'edilizia;
15) progetti per la ristrutturazione ed il risanamento edilizio;
16) programmazione e costi per l'edilizia (semestrale);
17) storia dell'architettura;
18) urbanistica (trasporti);
19) urbanistica I;
20) urbanistica II;

b) istituto di arte mineraria, comprendente gli insegnamenti di:

1) arte mineraria;
2) coltivazione e gestione delle cave;
3) giacimenti di idrocarburi;
4) impianti minerari;
5) meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
6) meccanica delle rocce;
7) misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi-produzione e trasporto;
8) tecnica degli scavi e delle gallerie;
9) tecnica dei sondaggi;
10) valorizzazione delle materie prime minerali;

c) istituto di automatica, comprendente gli insegnamenti di:

1) applicazioni gestionali degli elaboratori;
2) automazione degli impianti;
3) calcolatori elettronici;
4) compilatori e sistemi operativi;
5) controlli automatici I
6) controlli automatici II (elettronici);
7) controlli automatici II (nucleari);
8) controlli automatici negli impianti chimici;
9) impianti di elaborazione dei dati;
10) metodologia di programmazione;
11) misure per sistemi dinamici;
12) modelli di sistemi fisiologici;
13) ottimizzazione;

14) programmazione dei calcolatori elettronici;
15) regolazione e servocomandi;
16) ricerca operativa;
17) sistemi combinatori e sequenziali;
18) tecnica dei controlli automatici;
19) teoria dei sistemi;

d) istituto di chimica, comprendente gli insegnamenti di:

1) chimica;
2) chimica delle radiazioni;
3) istituzioni di chimica (semestrale);

e) istituto di chimica applicata e industriale, comprendente gli insegnamenti di:

1) ceramurgia;
2) chimica applicata;
3) chimica degli impianti nucleari;
4) chimica fisica;
5) chimica industriale;
6) chimica organica;
7) corrosione e protezione dei materiali;
8) impianti chimici I;
9) impianti chimici II;
10) impianti e processi dell'industria alimentare;
11) legislazione (chimici) (semestrale);
12) principi di ingegneria chimica;
13) principi di ingegneria chimica II;
14) processo di trattamento degli affluenti industriali;
15) reattori chimici;
16) scienza dei materiali;
17) scienza dei materiali II;
18) strumentazione dell'ingegneria chimica;
19) tecnologia degli alti polimeri;
20) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
21) tecnologia dei materiali e chimica applicata (nucleari);
22) tecnologia dei materiali per le alte temperature (semestrale);
23) tecnologia del petrolio e petrolchimica;
24) tecnologie generali dei materiali;
25) teoria e sviluppo dei processi chimici;
26) termodinamica dell'ingegneria chimica;

f) istituto di comunicazioni elettriche, comprendente gli insegnamenti di:

1) circuiti elettromeccanici;
2) commutazione telegrafica e telefonica;
3) comunicazioni elettriche;
4) costruzioni elettroniche;
5) elettrotecnica (elettronici);
6) metodi circuitali per microelettronica;
7) misure per telecomunicazioni;
8) modelli circuitali e informazione nei sistemi biologici;
9) ponti radio;
10) radionavigazione;
11) radiotecnica;
12) reti per telecomunicazioni;
13) sistemi di rilevamento e di riconoscimento;
14) sistemi digitali;
15) strumentazione e controllo del traffico aereo;
16) tecnica telegrafica e telefonica;
17) teoria dei segnali e dell'informazione;
18) teoria delle reti non lineari;
19) teoria statistica delle comunicazioni;

g) istituto di costruzioni idrauliche, comprendente gli insegnamenti di:

1) bonifica ed irrigazione;
2) costruzioni idrauliche (meccanici);
3) costruzioni idrauliche I;
4) costruzioni idrauliche II;
5) costruzioni marittime;
6) geotecnica applicata alle opere idrauliche;
7) idrologia e difesa del territorio;
8) igiene applicata (idraulici, trasporti) (semestrale);
9) impianti di potabilizzazione e trattamento;
10) servizi idraulici per l'urbanizzazione;
11) tecnica dei lavori idraulici (semestrale);

h) istituto di elettronica, comprendente gli insegnamenti di:

1) antenne e propagazione;
2) campi elettromagnetici e circuiti;
3) compatibilità elettromagnetiche;
4) complementi di campi elettromagnetici;
5) elettronica applicata (elettrotecnici);
6) elettronica applicata (meccanici);
7) elettronica applicata I;
8) elettronica applicata II;
9) elettronica dello stato solido;
10) elettronica industriale;
11) elettronica nucleare;
12) microelettronica;
13) microonde;
14) misure ad iperfrequenze;
15) misure elettriche (elettronici);
16) strumentazione elettronica (semestrale);
17) tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale;
18) tecnologia dei dispositivi elettronici allo stato solido;

i) istituto di elettrotecnica, comprendente gli insegnamenti di:

1) applicazioni elettriche;
2) centrali elettriche (semestrale);
3) complementi di impianti elettrici;
4) costruzioni elettromeccaniche;
5) economia ed esercizio degli impianti elettrici;
6) economia industriale (semestrale);
7) elettrotecnica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
8) elettrotecnica (civili);
9) elettrotecnica (nucleari);
10) elettrotecnica I;
11) elettrotecnica II;
12) elettrotermia;
13) impianti elettrici;
14) impianti elettrici di bordo e di terra;
15) legislazione (elettrotecnici);
16) macchine elettriche I;
17) macchine elettriche II;
18) macchine elettriche speciali;
19) misure elettriche;
20) misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
21) organizzazione delle aziende (semestrale);
22) organizzazione industriale;
23) tecnica delle alte tensioni;
24) tecnologie elettromeccaniche;

j) istituto di fisica, comprendente gli insegnamenti di:

1) acustica fisica (semestrale);
2) danno da radiazioni (semestrale);
3) elettronica quantistica;
4) fisica I;
5) fisica II;
6) fisica atomica;
7) fisica criogenica (semestrale);
8) fisica dello stato solido;
9) istituzioni di meccanica quantistica;
10) metodi di osservazione e misura;
11) metodi di osservazione e misura (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
12) metodi di osservazione e misura (elettronici, elettrotecnici, nucleari);
13) optoelettronica (semestrale);
14) ottica;

k) istituto di fisica tecnica, comprendente gli insegnamenti di:

1) acustica tecnica (semestrale);
2) elettroacustica (semestrale);
3) energetica;
4) fisica tecnica (aeronautici, chimici, meccanici, nucleari);
5) fisica tecnica (civili, minerari);
6) fisica tecnica (elettronici, elettrotecnici);
7) illuminotecnica (semestrale);
8) impianti tecnici dell'edilizia;
9) impianti termotecnici;
10) termotecnica;

l) istituto di geofisica mineraria, comprendente gli insegnamenti di:

1) complementi di geofisica e misure in foro;
2) geofisica applicata all'ingegneria;

m) istituto di geologia applicata e giacimenti minerari, comprendente gli insegnamenti di:

1) geologia;
2) geologia applicata all'ingegneria;
3) geologia tecnica con elementi di sismologia applicata (minerari);
4) geomorfologia applicata;
5) geostatistica mineraria;
6) giacimenti minerari;
7) mineralogia;
8) petrografia generale ed applicata all'ingegneria;

n) istituto di idraulica, comprendente gli insegnamenti di:

1) aerodinamica;
2) aerodinamica sperimentale ed applicata;
3) complementi di idraulica;
4) idraulica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
5) idraulica (civili);
6) idraulica (elettrotecnici);

o) istituto di impianti nucleari, comprendente gli insegnamenti di:

1) fisica del reattore nucleare;
2) fisica nucleare;
3) impianti nucleari I;
4) impianti nucleari II;
5) metodi nucleari di analisi tecnologiche;
6) misure e strumentazioni nucleari;
7) principi di ingegneria nucleare;
8) radioprotezione (semestrale);
9) sorgenti di radiazioni nucleari per l'industria (semestrale);
10) termotecnica del reattore;

p) istituto di macchine e tecnologie meccaniche, comprendente gli insegnamenti di:

1) apparecchiature oleodinamiche (semestrale);
2) complementi di macchine;
3) costruzione di macchine;
4) costruzioni aeronautiche;
5) elementi costruttivi delle macchine;
6) generatori di vapore;
7) impianti meccanici;
8) macchine;
9) macchine (nucleari);
10) macchine speciali (semestrale);
11) misure meccaniche;
12) motori per aeromobili;
13) progetti di macchine;
14) sicurezza del lavoro;
15) tecnologia meccanica I;
16) tecnologia meccanica II;

q) istituto di matematica applicata, comprendente gli insegnamenti di:

1) analisi funzionale;
2) analisi matematica I;
3) analisi matematica II;
4) analisi numerica con elementi di programmazione;
5) calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria;
6) complementi di geometria e di algebra;
7) complementi di matematica;
8) complementi di matematica (nucleari);
9) geometria I;
10) geometria II (semestrale);
11) meccanica razionale;

r) istituto di meccanica applicata alle macchine, comprendente gli insegnamenti di:

1) aeronautica generale;
2) complementi di meccanica applicata;
3) disegno (industriali);
4) fluidodinamica;
5) gasdinamica;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica applicata alle macchine e macchine;
8) meccanica delle macchine;
9) meccanica delle macchine e macchine;
10) meccanica delle vibrazioni (semestrale);
11) tribologia e lubrificazione;

s) istituto di metallurgia, comprendente gli insegnamenti di:

1) metallurgia dei metalli non ferrosi;
2) metallurgia e metallografia;
3) metallurgia strutturale (semestrale);

4) metodologie metallurgiche (semestrale);
5) principi di metallurgia estrattiva;
6) scienza dei metalli;
7) siderurgia;
8) tecnologie aeronautiche;
9) tecnologie speciali chimiche;

t) istituto di scienza delle costruzioni, comprendente gli insegnamenti di:

1) aeroelasticità;
2) complementi di scienza delle costruzioni;
3) complementi di tecnica delle costruzioni;
4) costruzione di ponti;
5) dinamica delle strutture;
6) ingegneria antisismica;
7) meccanica delle terre;
8) organizzazione del cantiere;
9) principi di geotecnica;
10) principi di progettazione strutturale;
11) scienza delle costruzioni (chimici, elettrotecnici, nucleari);
12) scienza delle costruzioni (civili, minerari);
13) scienza delle costruzioni (elettronici);
14) scienza delle costruzioni (meccanici, aeronautici);
15) strutture aeronautiche;
16) tecnica delle costruzioni (aeronautici, meccanici, minerari);
17) tecnica delle costruzioni (civili);
18) tecnica delle costruzioni prefabbricate;
19) tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
20) teoria delle strutture;

u) istituto di strade, comprendente gli insegnamenti di:

1) costruzioni di strade-ferrovie ed aeroporti;
2) progetti delle infrastrutture nelle aree metropolitane;
3) progetto delle infrastrutture stradali;
4) tecnica dei lavori stradali;

v) istituto di topografia e geodesia, comprendente gli insegnamenti di:

1) elementi di topografia (edili, idraulici) (semestrale);
2) fotogrammetria;
3) topografia;

w) istituto di trasporti, comprendente gli insegnamenti di:

1) controllo e regolazione della circolazione;
2) economia matematica applicata all'ingegneria;
3) fondamenti di trasporti;
4) impianti di trasporto;
5) pianificazione dei trasporti;
6) progetti dell'esercizio dei trasporti;
7) sistemi di trasporto terrestri;
8) sistemi di trazione;
9) tecnica dei trasporti aerei e navali;
10) tecnica ed economia dei trasporti;
11) trasporti aerei e navali;

x) servizio di calcolo.

Gli articoli 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, relativi all'ordinamento degi studi dei vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 130. — Il corso di laurea in ingegneria aeronautica comprende un numero d'insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno (industriali);
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) geometria II;
9) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 10) aerodinamica;
* 11) aeronautica generale;
* 12) chimica applicata;
* 13) costruzioni aeronautiche;
* 14) elettrotecnica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
* 15) fisica tecnica (aeronautici, chimici, meccanici, nucleari);
* 16) gasdinamica;
* 17) meccanica applicata alle macchine;
* 18) motori per aeromobili;
* 19) scienza delle costruzioni (aeronautici, meccanici);
20) strutture aeronautiche;
21) tecnologie aeronautiche;
22) tecnica delle costruzioni (aeronautici, meccanici, minerari).

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140. Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indicherà anno per anno, nel manifesto degli studi.

Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolatamente, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Fino al riordinamento degli studi che sarà operato dalla riforma, la facoltà si avvarrà per l'attivazione del corso di tutti gli insegnamenti anche di nome diverso già istituiti presso la scuola di ingegneria aerospaziale che questa dichiarerà disponibili per gli studenti di tale corso di laurea e che la facoltà d'ingegneria dichiarerà equivalenti a quelli previsti dal proprio ordinamento.

Art. 131. — Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno (industriali);
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) chimica organica;
8) fisica II;
9) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 10) chimica applicata;
* 11) chimica fisica;
* 12) chimica industriale;
* 13) elettrotecnica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
* 14) fisica tecnica (aeronautici, chimici, meccanici, nucleari);
* 15) impianti chimici;
* 16) macchine;
* 17) meccanica applicata alle macchine;
* 18) principi di ingegneria chimica;
19) scienza dei materiali;
* 20) scienza delle costruzioni (chimici, elettrotecnici, nucleari);
21) strumentazione dell'ingegneria chimica.

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto però le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 132. — Il corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) comprende un numero di insegnamenti, non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno I;
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) disegno II ed elementi costruttivi (edili);
8) fisica II;
9) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 10) architettura e composizione architettonica I;
* 11) architettura tecnica (edili);
12) elettrotecnica (civili);
* 13) fisica tecnica (civili, minerari);
* 14) idraulica (civili);
* 15) meccanica applicata alle macchine e macchine;
* 16) scienza delle costruzioni (civili, minerari);
* 17) tecnica delle costruzioni (civili);
18) tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
* 19) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* 20) topografia;
21) urbanistica I.

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 133. — Il corso di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica) comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso.

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno I;
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) disegno II, elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale);
8) fisica II;
9) geometria II (semestrale);
10) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 11) architettura tecnica (idraulici, trasporti);
* 12) costruzioni idrauliche I;
13) costruzioni idrauliche II;
* 14) elettrotecnica (civili);
* 15) fisica tecnica (civili, minerari);
16) geologia applicata all'ingegneria;
* 17) idraulica (civili);
18) legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
* 19) meccanica applicata alle macchine e macchine;
* 20) scienza delle costruzioni (civili, minerari);
* 21) tecnica delle costruzioni (civili);
* 22) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* 23) topografia.

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 134. — Il corso di laurea in ingegneria civile (sezione trasporti) comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno I;
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) disegno II, elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale);
8) fisica II;
9) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 10) architettura tecnica (idraulici, trasporti);
* 11) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
12) economia matematica applicata all'ingegneria;
* 13) elettrotecnica (civili);
* 14) fisica tecnica (civili, minerari);
15) fondamenti di trasporti;
* 16) idraulica (civili);
* 17) meccanica applicata alle macchine e macchine;
* 18) scienza delle costruzioni (civili, minerari);
* 19) tecnica delle costruzioni (civili);
* 20) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* 21) topografia.

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 135. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:
1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno (industriali);
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) geometria II (semestrale);
9) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 10) campi elettromagnetici e circuiti;
* 11) comunicazioni elettriche;
12) complementi di matematica;
* 13) controlli automatici I;
* 14) elettronica applicata I;
15) elettronica applicata II;
* 16) elettrotecnica (elettronici);
* 17) fisica tecnica (elettronici, elettrotecnici);
* 18) meccanica delle macchine e macchine;
* 19) misure elettriche (elettronici);
* 20) radiotecnica;
* 21) scienza delle costruzioni (elettronici);
22) teoria dei sistemi;
23) teoria dei segnali e dell'informazione.

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 136. — Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:
1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno (industriali);
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) meccanica razionale;
9) tecnologie generali dei materiali;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

10) complementi di impianti elettrici;
11) costruzioni elettromeccaniche;
* 12) elettronica applicata (elettrotecnici);
* 13) elettrotecnica I;
14) elettrotecnica II;
* 15) fisica tecnica (elettronici, elettrotecnici);
* 16) idraulica (elettrotecnici);
* 17) impianti elettrici;
* 18) macchine;
* 19) macchine elettriche I;
* 20) meccanica applicata alle macchine;
* 21) misure elettriche;
* 22) scienza delle costruzioni (chimici, elettrotecnici, nucleari).

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 137. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:
1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno (industriali);
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) geometria II (semestrale);
9) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 10) chimica applicata;
11) complementi di macchine;
* 12) costruzione di macchine;
* 13) elettrotecnica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);

* 14) fisica tecnica (aeronautici, chimici, meccanici, nucleari);
15) fluidodinamica;
* 16) idraulica (chimici, meccanici, minerari);
* 17) impianti meccanici;
* 18) macchine;
* 19) meccanica applicata alle macchine;
20) misure meccaniche;
* 21) scienza delle costruzioni (aeronautici, meccanici);
* 22) tecnologia meccanica I.

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 138. — Il corso di laurea in ingegneria mineraria comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 28 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso.

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:
1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno I;
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) meccanica razionale;
9) mineralogia;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

* 10) arte mineraria;
* 11) chimica applicata;
* 12) elettrotecnica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
* 13) fisica tecnica (civili, minerari);
14) geofisica applicata all'ingegneria;
* 15) geologia;
* 16) giacimenti minerari;
* 17) macchine;
* 18) meccanica applicata alle macchine;
19) meccanica delle rocce;
20) petrografia generale ed applicata all'ingegneria;
* 21) scienza delle costruzioni (civili, minerari);
* 22) topografia;
23) valorizzazione delle materie prime minerali.

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno, isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 139. — Il corso di laurea in ingegneria nucleare comprende un numero di insegnamenti non inferiore a 27 annualità; i seguenti insegnamenti sono comuni a tutti gli studenti iscritti al corso:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:
1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno (industriali);
4) fisica I;
5) geometria I;

2° *Anno*:
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) geometria II (semestrale);
9) meccanica razionale;

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

10) complementi di matematica (nucleari);
* 11) elettronica nucleare;
* 12) elettrotecnica (nucleari);
* 13) fisica atomica;
* 14) fisica del reattore nucleare;
* 15) fisica nucleare;
* 16) fisica tecnica (aeronautici, chimici, meccanici, nucleari);
* 17) impianti nucleari I;
* 18) macchine (nucleari);
* 19) meccanica delle macchine;
20) misure e strumentazione nucleari;
21) radioprotezione (semestrale);
* 22) scienza delle costruzioni (chimici, elettrotecnici, nucleari).

I restanti corsi sono scelti dallo studente nell'elenco di cui all'art. 140.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 140 - *Insegnamenti complementari.* — A completare il proprio corso di laurea lo studente può scegliere tra i seguenti insegnamenti:

a) insegnamenti elencati negli articoli da 130 a 139 per i corsi di laurea diversi da quello prescelto;

b) insegnamenti di cui al seguente elenco:
1) acustica fisica (semestrale);
2) acustica tecnica (semestrale);
3) aerodinamica sperimentale ed applicata;
4) aeroelasticità;
5) analisi funzionale;
6) analisi numerica con elementi di programmazione;
7) antenne e propagazione;
8) apparecchiature oleodinamiche (semestrale);
9) applicazioni elettriche;
10) applicazioni gestionali degli elaboratori;
11) architettura e composizione architettonica II;
12) automazione degli impianti;
13) bonifica ed irrigazione;
14) calcolatori elettronici;
15) calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria;
16) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
17) centrali elettriche (semestrale);
18) ceramurgia;

19) chimica degli impianti nucleari;
20) chimica delle radiazioni;
21) circuiti elettromeccanici;
22) coltivazione e gestione delle cave;
23) commutazione telegrafica e telefonica;
24) compatibilità elettromagnetiche;
25) compilatori e sistemi operativi;
26) complementi di architettura tecnica;
27) complementi di campi elettromagnetici;
28) complementi di geofisica e misure in foro;
29) complementi di geometria e di algebra;
30) complementi di idraulica;
31) complementi di meccanica applicata;
32) complementi di scienza delle costruzioni;
33) complementi di tecnica delle costruzioni;
34) conduzione del processo edilizio;
35) controlli automatici II (elettronici);
36) controlli automatici II (nucleari);
37) controlli automatici negli impianti chimici;
38) controllo e regolazione della circolazione;
39) corrosione e protezione dei materiali;
40) costruzione di ponti;
41) costruzioni elettroniche;
42) costruzioni idrauliche (meccanici);
43) costruzioni marittime;
44) danno da radiazioni (semestrale);
45) dinamica delle strutture;
46) economia ed esercizio degli impianti elettrici;
47) economia industriale (semestrale);
48) elementi costruttivi delle macchine;
49) elementi di topografia (edili, idraulici) (semestrale);
50) elettroacustica (semestrale);
51) elettronica applicata (meccanici);
52) elettronica dello stato solido;
53) elettronica industriale;
54) elettronica quantistica;
55) elettrotermia;
56) energetica;
57) fisica criogenica (semestrale);
58) fisica dello stato solido;
59) fotogrammetria;
60) generatori di vapore;
61) geologia tecnica con elementi di sismologia applicata (minerari);
62) geomorfologia applicata;
63) geostatistica mineraria;
64) geotecnica applicata alle opere idrauliche;
65) giacimenti di idrocarburi;
66) idrologia e difesa del territorio;
67) igiene applicata (edili);
68) igiene applicata (idraulici, trasporti) (semestrale);
69) illuminotecnica (semestrale);
70) impianti chimici II;
71) impianti di elaborazione dei dati;
72) impianti di potabilizzazione e trattamento;
73) impianti di trasporto;
74) impianti elettrici di bordo e di terra;
75) impianti e processi dell'industria alimentare;
76) impianti minerari;
77) impianti nucleari II;
78) impianti tecnici dell'edilizia;
79) impianti termotecnici;
80) ingegneria antisismica;
81) istituzioni di chimica (semestrale);
82) istituzioni di meccanica quantistica;
83) legislazione (chimici) (semestrale);
84) legislazione (elettrotecnici);
85) macchine elettriche II;
86) macchine elettriche speciali;
87) macchine speciali (semestrale);
88) meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
89) meccanica delle terre;
90) meccanica delle vibrazioni (semestrale);
91) metallurgia dei metalli non ferrosi;
92) metallurgia e metallografia;
93) metallurgia strutturale (semestrale);
94) metodi circuitali per microelettronica;
95) metodi di osservazione e misura;
96) metodi di osservazione e misura (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
97) metodi di osservazione e misura (elettronici, elettrotecnici, nucleari);
98) metodi nucleari di analisi tecnologiche;
99) metodologie di programmazione;
100) metodologie metallurgiche (semestrale);
101) microelettronica;
102) microonde;
103) misure ad iperfrequenze;
104) misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi-produzione e trasporto;
105) misure per sistemi dinamici;
106) misure per telecomunicazioni;
107) misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
108) modelli circuitali e informazione nei sistemi biologici;
109) modelli di sistemi fisiologici;
110) optoelettronica (semestrale);
111) organizzazione del cantiere;
112) organizzazione delle aziende (semestrale);
113) organizzazione industriale;
114) ottica;
115) ottimizzazione;
116) pianificazione dei trasporti;
117) pianificazione urbanistica;
118) ponti radio;
119) principi di geotecnica;
120) principi di ingegneria chimica II;
121) principi di ingegneria nucleare;
122) principi di metallurgia estrattiva;
123) principi di progettazione strutturale;
124) processo di trattamento degli affluenti industriali;
125) progettazione e procedimenti industrializzati per l'edilizia;
126) progetti dell'esercizio di trasporti;
127) progetti delle infrastrutture nelle aree metropolitane;
128) progetti di macchine;
129) progetti per la ristrutturazione ed il risanamento edilizio;
130) progetto delle infrastrutture stradali;
131) programmazione dei calcolatori elettronici;
132) programmazione e costi per l'edilizia (semestrale);
133) radionavigazione;
134) reattori chimici;
135) regolazione e servocomandi;
136) reti per telecomunicazioni;
137) ricerca operativa;

138) scienza dei materiali II (anziché tecniche sperimentali per la caratterizzazione dei materiali non metallici);
139) scienza dei metalli;
140) servizi idraulici per l'urbanizzazione;
141) sicurezza del lavoro;
142) siderurgia;
143) sistemi combinatori e sequenziali;
144) sistemi di rilevamento e di riconoscimento;
145) sistemi di trasporto terrestri;
146) sistemi di trazione;
147) sistemi digitali;
148) sorgenti di radiazioni nucleari per l'industria (semestrale);
149) storia dell'architettura;
150) strumentazione e controllo del traffico aereo;
151) strumentazione elettronica (semestrale);
152) tecnica degli scavi e delle gallerie;
153) tecnica dei controlli automatici;
154) tecnica dei lavori idraulici (semestrale);
155) tecnica dei lavori stradali;
156) tecnica dei sondaggi;
157) tecnica dei trasporti aerei e navali;
158) tecnica delle alte tensioni;
159) tecnica delle costruzioni prefabbricate;
160) tecnica ed economia dei trasporti;
161) tecnica telegrafica e telefonica;
162) tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale;
163) tecnologia degli alti polimeri;
164) tecnologia dei dispositivi elettronici allo stato solido;
165) tecnologia dei materiali e chimica applicata (nucleari);
166) tecnologia dei materiali per le alte temperature (semestrale);
167) tecnologia del petrolio e petrolchimica;
168) tecnologia meccanica II;
169) tecnologie elettromeccaniche;
170) tecnologie speciali chimiche;
171) teoria delle reti non lineari;
172) teoria delle strutture;
173) teoria e sviluppo dei processi chimici;
174) teoria statistica delle comunicazioni;
175) termodinamica dell'ingegneria chimica;
176) termotecnica;
177) termotecnica del reattore;
178) trasporti aerei e navali;
179) tribologia e lubrificazione;
180) urbanistica (trasporti);
181) urbanistica II.

L'art. 142, relativo alle propedeuticità degli esami, è modificato nel senso che è soppressa la seguente:

« Idraulica agraria rispetto a idraulica (civili) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 186

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1977, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 18 aprile 1978 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica degli articoli 1, terzo comma, e 3, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELLE MARCHE.

Art. 1, terzo comma. — Partecipano all'Istituto lo Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le casse di risparmio delle Marche, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, la Banca commerciale italiana, il Banco di Roma, il Credito italiano, la Banca nazionale delle comunicazioni, la Banca popolare delle provincie di Ancona e Macerata, la Banca popolare del Montefeltro e del Macerata, la Banca popolare pesarese, la Banca popolare di San Benedetto del Tronto, le Assicurazioni generali, la Riunione adriatica di sicurtà, la Società cattolica di assicurazione e l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Potranno essere ammesse a parteciparvi altre aziende esercenti il credito o l'assicurazione, con le modalità previste alla lettera *l*) dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 3, lettera *b*).

b) dai conferimenti degli altri enti di che al precedente art. 1 pari a L. 3.930.000.000 (lire tremiliardinovecentotrentamilioni).

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(10789)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kafa » 10 compresse, della ditta Elemer Gallia Giovanni, in Milano. (Decreto di revoca n. 5785/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1948, con il quale venne registrata al n. 1493 la specialità medicinale denominata « Kafa » 10 compresse, a nome della ditta Elemer Gallia Giovanni, con sede in Milano già in via M. Giurati n. 16, ed ora in piazza Diaz n. 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera Pharmacie principale di Ginevra (Svizzera);

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Kafa » 10 compresse, registrata al n. 1493 del 26 luglio 1948, a nome della ditta Elemer Gallia Giovanni, con sede in Milano, piazza Diaz n. 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera Pharmacie principale di Ginevra (Svizzera).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitazolo » supposte, nella confezione da 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini della ditta Stab. chim. farm. biolog. A. Ceccarelli, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5797/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 26 novembre 1960 e 3 luglio 1961, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18070 e 18070/1, la specialità medicinale denominata « Vitazolo » supposte, nella confezione da 10 supposte adulti e la relativa serie di 10 supposte bambini, a nome della ditta Stab. chim. farm. biolog. A. Ceccarelli, con sede in Firenze, via Caponsacchi, 31, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e vitamina A e D/2 e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitazolo » supposte, nella confezione da 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrate ai numeri 18070 e 18070/1, in data 26 novembre 1960 e 3 luglio 1961, a nome della ditta Stab. chim. farm. biolog. A. Ceccarelli, con sede in Firenze, via Caponsacchi, 31.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10828)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pembiovit Micina » iniettabile, nella confezione flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente da cc 3, della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a. ora Ital Suisse, in Casarile. (Decreto di revoca n. 5793/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 15649 la specialità medicinale denominata « Pembiovit Micina » iniettabile, nella confezione flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente di cc 3, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a. ora Ital Suisse, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pembiovit Micina » iniettabile, nella confezione flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente di cc 3, registrata al n. 15649 in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a. ora Ital Suisse, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10313)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcioretto vitaminico », della serie di categoria nella confezione 10 supposte da g 1,9, della ditta Face S.a.s., in Genova. (Decreto di revoca n. 5802/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 gennaio 1971, con il quale venne registrata al n. 2545/A-1 la serie di categoria supposte pediatriche nella confezione 10 supposte da g 1,9 della specialità medicinale denominata « Calcioretto vitaminico », a nome della ditta Face S.a.s., con sede in Genova, via Davide Menini, 129, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie di categoria supposte pediatriche nella confezione 10 supposte da g 1,9 della specialità medicinale denominata « Calcioretto vitaminico », registrata al n. 2545/A-1 in data 11 gennaio 1971, a nome della ditta Face S.a.s., con sede in Genova, via D. Menini, 129.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10325)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Robsan » sciroppo, flaconi × g 360 e × g 200 e le relative categorie sciroppo con stricnina flaconi × g 360 e × g 200; con vitamina B/1 semplice × g 360 e × g 200; con vitamina B/1 e con stricnina; con vitamina B/1 15 fiale da 5 cc; con vitamina B/1 e stricnina 15 fiale da 5 cc; con vitamina B/1 60 confetti; con vitamina B/1 e stricnina 60 confetti; con vitamina B/1 60 bombons da g 4, della ditta R.R. Ragionieri S.p.a., in Sesto Fiorentino. (Decreto di revoca numero 5819/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 maggio 1946, 7 giugno 1951, 16 gennaio 1953, 14 marzo 1958, 6 giugno 1959, 7 marzo 1961, 27 marzo 1961 e 22 gennaio 1968, con i quali furono registrate ai numeri 15204, 15204/A, 15204/B, 15204/C, 15204/D, 15204/E, 15204/F, 15204/G e 15204/H rispettivamente la specialità medicinale denominata « Robsan » sciroppo, flaconi × g 360 e × g 200 e le relative categorie:

1) sciroppo con stricnina flaconi × g 360 e × g 200;
2) con vitamina B/1 semplice flaconi × g 360 e × g 200;
3) con vitamina B/1 e con stricnina flaconi × g 360 e × g 200;
4) con vitamina B/1 15 fiale da 5 cc;
5) con vitamina B/1 e stricnina 15 fiale da 5 cc;
6) con vitamina B/1 60 confetti;
7) con vitamina B/1 e stricnina 60 confetti;
8) con vitamina B/1 60 bonbons da g 4,

a nome della ditta dott. R.R. Ragionieri di Alessandro, Piero e Anna Ragionieri e C. S.a.s. ora Dr. R.R. Ragionieri S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 356, codice fiscale n. 00269610507, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene derivato arsenicale e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e che pertanto le specialità con queste indicazioni siano da revocare;

Considerato che in data 23 ottobre 1978 è stato comunicato alla ditta interessata che il prodotto di cui trattasi è da ritenersi terapeuticamente superato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta succitata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Robsan » sciroppo, flaconi × g 360 e × g 200 e le relative categorie:

1) sciroppo con stricnina flaconi × g 360 e × g 200;
2) con vitamina B/1 semplice flaconi × g 360 e × g 200;
3) con vitamina B/1 e con stricnina flaconi × g 360 e × g 200;
4) con vitamina B/1 15 fiale da 5 cc;
5) con vitamina B/1 e stricnina 15 fiale da 5 cc;
6) *con vitamina B/1 60 confetti;*
7) con vitamina B/1 e stricnina 60 confetti;
8) con vitamina B/1 60 bombons da g 4,

registrate rispettivamente ai numeri 15204, 15204/A, 15204/B, 15204/C, 15204/D, 15204/E, 15204/F, 15204/G, 15204/H in data 6 maggio 1946, 7 giugno 1951, 16 gennaio 1953, 14 marzo 1958, 6 giugno 1959, 7 marzo 1961, 27 marzo 1961 e 22 gennaio 1968, a nome della ditta dott. R.R. Ragionieri S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 356, codice fiscale n. 00269610507;

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10657)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il *quale, in conseguenza della revisione triennale disposta* dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1975;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Lucca, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio generico svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: 15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 214.000 mensili;

trasporto di merci per conto terzi: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 19 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	809,45	809,45	809,35	809,45	809,45	809,40	809,55	809,45	809,45	809,45
Dollaro canadese	689,65	689,65	690,50	689,65	689,65	689,60	689,52	689,65	689,65	689,65
Marco germanico	467,48	467,48	467,75	467,48	467,48	467,45	467,35	467,48	467,48	467,48
Fiorino olandese	423,36	423,36	423,75	423,36	423,36	423,30	423,57	423,36	423,36	423,35
Franco belga	28,77	28,77	28,78	28,77	28,77	28,75	28,76	28,77	28,77	28,77
Franco francese	199,75	199,75	199,77	199,75	199,75	199,70	199,80	199,75	199,75	199,75
Lira sterlina	1783,60	1783,60	1784 —	1783,60	1783,60	1783,55	1783,70	1783,60	1783,60	1783,60
Lira irlandese	1729 —	1729 —	1727 —	1729 —	1729 —	—	1728,10	1729 —	1729 —	—
Corona danese	151,06	151,06	151,30	151,06	151,06	151,05	151,09	151,06	151,06	151,05
Corona norvegese	162,05	162,05	162,10	162,05	162,05	162,03	162,09	162,05	162,05	162,05
Corona svedese	193,67	193,67	193,50	193,67	193,67	193,65	193,66	193,67	193,67	193,65
Franco svizzero	502,80	502,80	503,90	502,80	502,80	502,75	502,70	502,80	502,80	502,80
Scellino austriaco	64,87	64,87	64,95	64,87	64,87	64,85	64,95	64,87	64,87	64,85
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,30	16,50	16,50	16,45	16,24	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,165	12,165	12,19	12,165	12,165	12,15	12,167	12,165	12,165	12,25
Yen giapponese	3,384	3,384	3,3950	3,384	3,384	3,85	3,385	3,384	3,384	3,38

Media dei titoli del 19 dicembre 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	71,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,400
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	82,225
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	76,575
» 9 % » » 1975-90	82,025
» 9 % » » 1976-91	85,600
» 10 % » » 1977-92	89,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,975
» » » » 1- 3-1978/80	99,500
» » » » 1- 6-1978/80	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99 —
» » » » 1-10-1978/80	98,500
» » » » 1- 3-1979/81	97,600
» » » » 2- 5-1979/82	97,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,650
» » » 10 % 1- 1-1981	96,575
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	96,700
» » » 12 % 1-10-1983	95,425
» » » 12 % 1- 1-1984	95,625
» » » 12 % 1- 4-1984	95,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	809,50
Dollaro canadese	689,585
Marco germanico	467,415
Fiorino olandese	423,46
Franco belga	28,765
Franco francese	199,775
Lira sterlina	1783,65
Lira irlandese	1728,55
Corona danese	151,075
Corona norvegese	162,07
Corona svedese	193,665
Franco svizzero	502,75
Scellino austriaco	64,91
Escudo portoghese	16,37
Peseta spagnola	12,166
Yen giapponese	3,384

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 20 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	809,55	809,55	809,45	809,55	809,50	—	809,45	809,55	809,55	—
Dollaro canadese	688,15	688,15	688 —	688,15	687,85	—	688,03	688,15	688,15	—
Marco germanico	466,70	466,70	467 —	466,70	466,40	—	466,67	466,70	466,70	—
Fiorino olandese	423,29	423,29	423,50	423,29	423,25	—	423,50	423,29	423,29	—
Franco belga	28,733	28,733	28,73	28,733	28,70	—	28,721	28,733	28,733	—
Franco francese	199,77	199,77	199,95	199,77	199,70	—	199,87	199,77	199,77	—
Lira sterlina	1781,50	1781,50	1784,75	1781,50	1781,50	—	1782,30	1781,50	1781,50	—
Lira irlandese	1724,25	1724,25	1728 —	1724,25	1726,60	—	1727,75	1724,25	1724,25	—
Corona danese	151,61	151,61	150,75	151,61	150,40	—	150,59	151,61	151,61	—
Corona norvegese	162,18	162,18	162,20	162,18	162,10	—	162,18	162,18	162,18	—
Corona svedese	193,75	193,75	193,55	193,75	193,60	—	193,80	193,75	193,75	—
Franco svizzero	505,99	505,99	504,75	505,99	504,90	—	505,35	505,99	505,99	—
Scellino austriaco	65,91	65,91	64,88	65,91	64,80	—	64,88	65,91	65,91	—
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,28	16,50	16,24	—	16,40	16,50	16,50	—
Peseta spagnola	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	—	12,195	12,20	12,20	—
Yen giapponese	3,412	3,412	3,40	3,412	3,405	—	3,403	3,412	3,412	—

Media dei titoli del 20 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,625
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,600
» 5,50% » » 1968-83	85,875
» 5,50% » » 1969-84	82,500
» 6% » » 1970-85	81,500
» 6% » » 1971-86	77,350
» 6% » » 1972-87	76,625
» 9% » » 1975-90	82,025
» 9% » » 1976-91	83,600
» 10% » » 1977-92	89,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,975
» » » » 1- 3-1978/80	99,700
» » » » 1- 6-1978/80	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99 —
» » » » 1-10-1978/80	98,500
» » » » 1- 3-1979/81	97,800
» » » » 2- 5-1979/82	97,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	99,775
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,750
» » » 10% 1- 1-1981	96,575
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,100
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,175
» » » 12% 1- 4-1982	96,775
» » » 12% 1-10-1983	95,300
» » » 12% 1- 1-1984	95,525
» » » 12% 1- 4-1984	95,500
» » » 12% 1-10-1987	95,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	809,50
Dollaro canadese	688,09
Marco germanico	466,685
Fiorino olandese	423,395
Franco belga	27,727
Franco francese	199,82
Lira sterlina	1781,90
Lira irlandese	1726 —
Corona danese	150,60
Corona norvegese	162,18
Corona svedese	193,775
Franco svizzero	505,67
Scellino austriaco	64,895
Escudo portoghese	16,45
Peseta spagnola	12,197
Yen giapponese	3,407

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo denominato « Monometilamina nitrato »

Il prodotto denominato « Monometilamina nitrato » è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato come esplosivo nella cat. 2, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(10834)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Preneste 75 - a responsabilità limitata », in Roma.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1979 la società cooperativa edilizia « Preneste 75 - a responsabilità limitata », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Forleo il 2 aprile 1975, rep. n. 262083 - reg. soc. n. 1998/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della rag. Anna Maria Pagliaccetti.

(11227)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Latteria di Perazza di Alleghe »

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1979 il dott. Giuseppe Dal Farra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Latteria di Perazza di Alleghe », in Perazza di Alleghe (Belluno), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 28 marzo 1969, in sostituzione del rag. Renato Renon, che ha rinunciato all'incarico.

(11228)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Latteria di Feder di Forno di Canale », in Canale d'Agordo.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1979 il dott. Giuseppe Dal Farra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Latteria di Feder di Forno di Canale », in Feder di Forno, frazione di Canale d'Agordo (Belluno), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 7 aprile 1975, in sostituzione del geom. Attilio Somacal, che ha declinato l'incarico.

(11229)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 416 del 4 dicembre 1979, relativa alle quotazioni delle valute aderenti al sistema monetario europeo.

(11225)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 415 del 4 dicembre 1979, relativa all'importazione di liquori.

(11226)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto, che si è pronunciato nella seduta del 20 ottobre 1978;

Vista la deliberazione n. 3/c allegata al verbale n. 39 del 25 ottobre 1978 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati ai seguenti laboratori e servizi:

uno al laboratorio di biologia cellulare e immunologia;
uno al laboratorio delle radiazioni;
uno al servizio documentazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti:

1) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo numero telefonico;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

Prove scritte:

prima prova scritta: riassunto, nella stessa lingua, di un brano di inglese;

seconda prova scritta: sistemi di catalogazione, classificazione, archiviazione e trascrizione di atti e di documentazione scientifica.

Colloquio:

le materie delle prove scritte;

compiti, ordinamento e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame, di cui al precedente art. 4, avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 14 *marzo* 1980 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1980 muniti di un valido documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina, previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Esse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata ai fini considerati nel precedente art. 7.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel presente articolo saranno accertati soltanto dalle ore 9 alle 12 dei giorni non festivi.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a segretario tecnico nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto predetto.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico, previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio, parametro 160, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 (unmilionecentosettantaseimila) nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 318

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . ., tel. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) Non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (6)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno d'età.

(3) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11179)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1977 contenente l'elenco dei sanitari ammessi con riserva all'esame di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975;
Visto il proprio decreto del 10 gennaio 1978 con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei di detto esame, nella quale al novantaduesimo posto figura la dott.ssa Antonina Milazzo, nata a Catania il 26 aprile 1946;
Visto il proprio decreto del 29 giugno 1978 con il quale è stata disposta la cancellazione della dott.ssa Antonina Milazzo dalla graduatoria degli idonei di detto esame, in quanto non è stata ritenuta valutabile l'attività svolta come medico interno presso l'Università di Catania;
Esaminata la certificazione integrativa prodotta dal sanitario interessato e rilevato dalla stessa di poter ritenere valutabile il servizio di cui si tratta, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo;

Decreta:

La dott.ssa Antonina Milazzo, nata a Catania il 26 aprile 1946, è reinserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1977, con il punteggio di 92/100 (novantaduecentesimi) e per l'effetto il precedente decreto 29 giugno 1978 è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10463)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di autista presso l'U.P.L.M.O.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 10 luglio 1979 pubblica la graduatoria di merito e del vincitore del concorso ad un posto di autista presso l'U.P.L.M.O. indetto con decreto commissariale del 12 luglio 1978, n. 20168/Pr.I.

(10682)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di aiutante ufficiale giudiziario presso gli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 10 luglio 1979 pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione vincitori del concorso a tre posti di aiutante ufficiale giudiziario presso gli uffici giudiziari indetto con decreto commissariale del 18 aprile 1978, n. 20053/Pr.I.

(10683)

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a ottanta posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 10 luglio 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso ad ottanta posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 15 aprile 1978, n. 20048/Pr.I.

(10684)

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a quaranta posti di cantoniere A.N.A.S.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 10 luglio 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a quaranta posti di cantoniere A.N.A.S. indetto con decreto commissariale del 13 aprile 1978, n. 20047/Pr.I.

(10685)

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 10 luglio 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 21 aprile 1977, n. 7202/Gab.

(10686)

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a due posti di commesso nella ragioneria provinciale dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 maggio 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a due posti di commesso nella ragioneria provinciale dello Stato indetto con decreto commissariale del 12 giugno 1978, n. 20009/Pr.I.

(10687)

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a cinquanta posti di operaio comune (stradino) dell'A.N.A.S.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 maggio 1979 pubblica la nomina dei vincitori del concorso a cinquanta posti di operaio comune (stradino) dell'A.N.A.S. indetto con decreto commissariale del 12 aprile 1978, n. 20034/Pr.I.

(10688)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(4304/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ematologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pesaro.

(4303/S)

OSPEDALE «SS. CARLO E DONNINO» DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro).

(4307/S)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(4302/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(4308/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di urologia;

due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4357/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE «E. E S. MACCHI» DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radioterapia;

un posto di aiuto di gastroenterologia assegnato alla sezione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva aggregata alla divisione «B» di medicina generale;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(4324/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISOLA DELLA SCALA

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Isola della Scala (Verona).

(4301/S)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793490)